



COMMISSIONE
EUROPEA

ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE
EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA
POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 20.9.2011
COM(2011) 590 definitivo

2011/0251 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Siria**

RELAZIONE

1. Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
2. Il 2 settembre 2011 il Consiglio ha modificato il regolamento (UE) n. 442/2011 per introdurre nuove misure nei confronti della Siria, compresi un'estensione dei criteri di inclusione nell'elenco e un divieto di acquisto, importazione o trasporto di petrolio greggio proveniente dalla Siria.
3. Il Consiglio ha inoltre raggiunto un accordo politico sull'adozione di misure supplementari, segnatamente il divieto di investire nel settore del petrolio greggio e l'aggiunta di altre iscrizioni nell'elenco.
4. Il Consiglio ha inoltre deciso di vietare la consegna di banconote siriane alla Banca centrale della Siria e l'adeguamento di alcune disposizioni sulla protezione degli operatori economici da denunce collegate all'applicazione delle sanzioni. In aggiunta, il Consiglio ha deciso il congelamento di alcuni attivi finanziari siriani, assicurando al contempo che tali provvedimenti non ostacolino le operazioni legittime con la Siria.
5. Le misure in questione rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria¹,

vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011² concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
- (2) Con regolamento (UE) n. 878/2011 del 2 settembre 2011,³ il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 442/2011 per introdurre nuove misure nei confronti della Siria, compresi un'estensione dei criteri di inclusione nell'elenco e un divieto di acquisto, importazione o trasporto di petrolio greggio proveniente dalla Siria.
- (3) Con decisione del Consiglio 2010/.../PESC del Consiglio, del [] settembre 2011, il Consiglio ha convenuto sull'adozione di ulteriori misure, segnatamente il divieto di investire nel settore del petrolio greggio, l'aggiunta di altre voci nell'elenco, il divieto di consegna di banconote e monete siriane alla Banca centrale della Siria, il congelamento di alcuni attivi finanziari siriani ubicati fuori del territorio della Siria e l'adeguamento di alcune disposizioni sulla protezione degli operatori economici da denunce collegate all'applicazione delle sanzioni.
- (4) Le misure in questione rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (5) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

¹ GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.

² GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.

³ GU L 228 del 3.9.2011, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così modificato:

(1) All'articolo 1 è inserito il testo seguente:

"(j) Per "persona, entità o organismo siriani" si intende:

- (i) lo Stato della Siria o qualsiasi sua autorità pubblica;
- (ii) qualsiasi persona fisica o giuridica ubicata o residente in Siria;
- (iii) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che abbia la sede legale in Siria;
- (iv) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, ubicata in o fuori della Siria, di proprietà di o controllata direttamente o indirettamente da una o più delle citate persone o organismi;"

(2) È inserito il seguente articolo 2 *bis*:

"Articolo 2 bis

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nuove banconote e monete siriane, stampate o coniate nell'Unione europea, alla Banca centrale della Siria."

(1) È inserito il seguente articolo 3 *quater*:

"Articolo 3 quater

1. Sono vietati:

- (a) la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;
- (b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;
- (c) la costituzione di imprese comuni con qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;
- (d) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) e c).

2. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo siriani che partecipano alla prospezione, produzione e raffinazione di petrolio greggio.

3. Ai fini del solo paragrafo 2 si applicano le seguenti definizioni:
- (a) la "prospezione di greggio" comprende l'esplorazione, la prospezione e la gestione delle riserve di greggio, nonché la fornitura di servizi geologici riferiti a tali riserve;
 - (b) per "raffinazione di petrolio greggio" si intende la trasformazione, il condizionamento o la preparazione del petrolio ai fini della vendita di combustibili e carburanti ai consumatori finali.
4. I divieti di cui al paragrafo 1
- (a) si applicano senza pregiudizio dell'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del [.../.../...];
 - (b) non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del [.../.../...]."
- (2) È inserito il seguente articolo 4 *bis*:

"Articolo 4 bis

Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, di proprietà di o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato IIA e ubicati fuori del territorio della Siria in data [.../.../2011]."

- (1) L'articolo 10 *bis* è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 10 bis

Nessun diritto, incluso ai fini di risarcimento o indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione, sanzione pecuniaria o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi, è concesso al governo della Siria, ai suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o nei confronti di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale governo, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi del presente regolamento."

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato II è inserito come allegato IIA del regolamento (UE) n. 442/2011.

Articolo 4

L'allegato IV del regolamento (UE) n. 442/2011 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio
Il presidente
[...]

ALLEGATO I

Nell'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 sono aggiunte le seguenti voci:

[aggiunta di nomi proposti dal Consiglio]

ALLEGATO II

"ALLEGATO IIA

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 4 bis

[nomi proposti dal Consiglio]

ALLEGATO III

"ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti petroliferi

Codice SA	Designazione delle merci
------------------	---------------------------------

2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.
---------	--

2710 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati.

2712 Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.

2713 Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.

2714 Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche.

2715 00 00 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")."